

**TRIBUNALE DELLA SPEZIA**  
**-SEZIONE CIVILE-**  
**VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE**  
**EX ART. 281-SEXIES CPC**

Il giorno 26/03/2024, alle ore 09.30, innanzi alla giudice dott.ssa Tiziana Lottini, chiamata la causa iscritta nel r.g. al n. 1633/2016 sono comparsi:

- per le parti attrici (in riassunzione) MFe SF, l'avv. omissis in sostituzione dell'avv.to omissis;
- per la parte convenuta **BANCA INCORPORANTE** (incorporante **INCORPORATA**), l'avv.to omissis;
- per la parte convenuta AV, l'avv.to omissis e la parte personalmente.

L'avv.to omissis chiede rinvio e termine per controrepliche perché la comparsa (autorizzata) della parte avversa è di 16 pagine: la Giudice, rilevato che oggi è fissata la discussione orale, invita l'avv. omissis a replicare oralmente alle argomentazioni avverse.

I difensori discutono la causa e così precisano le rispettive conclusioni: conclusioni degli attori in riassunzione:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e reietta ogni contraria domanda, ecce zione, istanza e conclusione, per le causali e/o le motivazioni tutte di cui in premessa - previa rimessione della causa in via istruttoria per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte in corso di giudizio e qui per reiterate, ivi comprese le istanze di ammissione di prova orale di cui alle entrambe memorie attrici in termini ex art.183, comma VI, n.2, c.p.c. e successive, previa ammissione dell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. rivolto alla **Banca INCORPORATA** spa, in oggi Banca Bper spa, in ordine ai rapporti tutti bancari e di borsa intercorsi con il de cuius, Ing. CG, previa ammissione di tutta la documentazione bancaria versata in atti dagli odierni concludendi successivamente alla loro costituzione in giudizio, previa, ancora e vieppiù, disponenda CTU supplementare siccome indicato ed evidenziato in consulenza tecnica d'ufficio in atti dal CTU Dott. omissis e, pertanto, sulla base della documentazione già in atti acquisita e/o acquisenda anche mediante l'ammissione dell'ordine ex art.210 c.p.c. de quo, - accertato che la **Banca INCORPORATA** spa in oggi, Banca Bper spa, tramite il proprio dipendente AV, ha rappresentato all'attore una situazione differente da quella reale in riferimento alla consistenza effettiva del patrimonio dell'attore presente e depositato presso la sua struttura; accertato che la convenuta, tramite il proprio dipendente AV ha effettuato operazioni relative al patrimonio dell'attore in assenza di ordine specifico, in totale assenza della conoscenza da parte del mandante ed in completa autonomia da parte della **Banca INCORPORATA** s.p.a., in oggi Banca Bper spa, le quali hanno comportato uno sbilanciamento e/o perdita del patrimonio dell'attore, accertato il valore di tale sbilanciamento dichiara l'inefficacia delle operazioni poste in essere per conto dell'attore per cui è causa che hanno comportato tali perdite. Conseguentemente condanni la convenuta Società al reintegro del patrimonio dell'attore con il versamento della somma capitale pari al valore accertato, oltre l'incremento di valore dato da un investimento in buoni ordinari del tesoro del capitale iniziale personale preesistente, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria dall'effettuazione delle operazioni al saldo; Accertato, inoltre che il comportamento posto in essere dal convenuto Sig. AV costituisce comportamento penalmente rilevante ex art.640 c.p. per c.d. truffa o tentativo del medesimo progetto criminoso; dichiara, inoltre, che i danni subiti dall'attore a causa del comportamento dell'autore del reato meritano il loro risarcimento anche a titolo del danno morale subito dall'attore, conseguentemente condanni il Sig. AV al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per tali causali in via equitativa . Con vittoria di spese ed onorari di lite, ivi comprese le spese di CTU già anticipate e le spese di CTP. Si chiede, inoltre, ammettersi CTU contabile tesa ad accertare l'entità della differenza tra il capitale originario investito personale dell'attore preesistente e quello residuo, oltre l'incremento di valore dato da un investimento di buoni ordinari del tesoro del capitale iniziale personale preesistente”

**CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA BANCA INCORPORANTE**

Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare inammissibili, improponibili e comunque respingere - anche per nullità della citazione, prescrizione e/o difetto di legittimazione passiva - le domande formulate dal Sig. CG (ed oggi reiterate dai suoi eredi, Sigg.ri FM e FS), con la completa assolutoria di BPER Banca s.p.a. (quale incorporante **Banca INCORPORATA** s.p.a.). In via subordinata - e nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attrici - statuire quanto meno il concorso di colpa dell'attore, ex art. 1227 cod. civ. e, conseguentemente, addossare allo stesso la responsabilità per il suddetto concorso di colpa. Sempre in via subordinata - e nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attrici - dichiarare tenuto e condannare il Sig. AV a manlevare la conchiudente per tutto quanto in capitale, interessi e spese dovesse, in denegata ipotesi, esser condannata a pagare al Sig. CG in dipendenza delle domande formulate con l'atto di citazione notificato il 17/5/16. Vinte le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio, comprese le competenze del CTU e del CTP, oltre IVA e CPA. conclusioni della parte convenuta AV

“Chiede rigettarsi ogni domanda avanzata nei di lui confronti da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con Vittoria di spese e competenze di giudizio”.

Si procede dunque alla discussione orale.

La Giudice invita le parti anche ad esprimersi in merito alla questione della legittimazione delle parti attrici in riassunzione, questione già evidenziate alle scorse udienze.

L'avvocato omissis asserisce che nel testamento del cuius l'onere di riassumere la causa era stato posto a carico del F.

L'avvocato omissis sottolinea che in vari atti gli attori appellano M come erede.

L'avvocato omissis sottolinea che nel testamento tutti i titoli vengono lasciati a M.

I difensori si riportano agli atti e alle note conclusive.

La Giudice

si ritira in camera di consiglio alle ore 10.05. All'esito della camera di consiglio pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 11.15

La Spezia, il 26 marzo 2024

LA GIUDICE

Tiziana Lottini

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella controversia RG xxxx/1633

tra

**MF** (C.F. omissis), **SF** (CF. omissis);

parti attrici (in riassunzione);

e

**BANCA INCORPORANTE**, quale incorporante **BANCA INCORPORATA SPA**, C.F. 01153230360 -P Iva 03830780361, rappresentata e difesa dall'avv. omissis del Foro di Genova, domiciliata in La Spezia, Via Bosco 10 presso lo studio dell'avv. omissis;

7 parte convenuta;

nonché

AV, C. F omissis,;

parte convenuta;

## CONCLUSIONI

avente a oggetto: contratti bancari (cod. 146239)

\*\*\*

## RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 02.05.2016 CG citava in giudizio **BANCA INCORPORATA SPA** e **AV** per l'udienza del 27.10.2016 per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.

A sostegno della domanda svolta l'attore allegava quanto segue:

-di aver affidato da oltre 60 anni la gestione dei propri risparmi a **BANCA INCORPORATA** e che il proprio dossier titoli era gestito e seguito dal sig. AV, dipendente di **BANCA INCORPORATA** e incaricata dalla stessa alla gestione dei risparmi dell'attore;

- che la gestione dei titoli dell'attore avveniva anche al domicilio e che, infatti, il AV portava con sé presso l'abitazione dell'attore alcuni report attestanti i titoli in portafoglio all'attore e la loro consistenza finanziaria;

-che nel gennaio del 2013 effettuava un accesso al portale internet di **BANCA INCORPORATA** per controllare il proprio dossier titoli ed apprendeva per la prima volta di essere titolare di una diversa posizione di investimento rispetto a quella rappresentagli dal AV, di valore inferiore e ricomprendente titoli **INCORPORATA** ed altri titoli di cui l'attore aveva sempre vietato l'acquisto;

- a fronte di tale scoperta il CG convocava il convenuto presso la propria abitazione ed otteneva, alla presenza di testimoni, sottoscrizione dei report degli ultimi

quattro mesi da parte del AV al fine di attestarne la validità, con promessa del convenuto di tornare con ulteriore documentazione di conferma;

- di non avere più incontrato il AV ma di essere stato da lui contattato telefonicamente ricevendo un'offerta di € 70.000,00 a titolo di ristoro dei danni conseguenti i gravi errori dallo stesso commessi nella gestione dei titoli;

- che l'analisi del dossier titoli prospettato dal AV evidenziava rispetto a quello denominato "reale" dall'attore, uno sbilanciamento di € 282.318,51 accertato dalla stessa **BANCA INCORPORATA** tramite la ricostruzione di tutti i movimenti svolti sui rapporti intercorsi tra l'istituto di credito e l'attore.

- di aver pertanto diritto al risarcimento del danno da parte della **BANCA INCORPORATA** in quanto responsabile del fatto illecito commesso dal proprio dipendente, per aver esorbitato dal limite del mandato, abusato della buona fede dell'attore e non averlo correttamente informato delle operazioni svolte per suo conto e della situazione in essere;

- di aver patito oltre al danno economico un pesante turbamento del proprio stato psichico e di aver diritto al risarcimento anche a titolo di danno morale, integrando il comportamento del convenuto il reato di cui all'art 640 c.p., anche sulle conseguenze psico fisiche subite dall'attore;

-parte attrice richiedeva CTU contabile oltre a produrre diversi documenti (1-7) a sostegno della propria domanda;

\* Si costituiva la convenuta **BANCA INCORPORATA SPA** contestando integralmente la domanda attorea per indeterminatezza della domanda e che domanda formulate nei confronti di **BANCA INCORPORATA** erano prive di fondamento.

In particolare, **BANCA INCORPORATA** sosteneva che il sig. CG era a conoscenza delle posizioni aperte a suo nome avendo sottoscritto i relativi contratti (doc. 4 e 5 comparsa **Banca INCORPORATA**); in particolare, il dossier titoli n. 645630/11 era stato aperto con regolare contratto del 18.12.07, sicché lo stesso era al corrente degli investimenti effettuati e che tutte le operazioni dovevano essere considerate come riconosciute esatte ed approvate.

Eccepeva la convenuta che i documenti che l'attore denominava report erano semplici appunti non ufficiali non riconducibili a **BANCA INCORPORATA** e che l'attività posta in essere dal **AV** era frutto di un rapporto personale tra quest'ultimo e l'attore.

Risultava privo di fondamento il riferimento attoreo alla pretesa "assenza di ordine specifico" ed alla "totale assenza della conoscenza da parte del mandante", poiché gli investimenti sarebbero avvenuti nell'ambito di contratti quadro regolarmente stipulati.

**BANCA INCORPORATA** contestava, inoltre, l'ammontare del danno non potendo coincidere nella differenza tra il patrimonio teorico complessivo al 31/1 /13 e quello reale essendo una quantificazione unilateralmente predisposta.

Inoltre, **BANCA INCORPORATA** sostiene che dei danni ipoteticamente riconosciuti al **CG** non potrà che risponderne il convenuto **AV** o direttamente o indirettamente a titolo di manleva.

\* Si costituiva anche il convenuto **AV** con comparsa di costituzione del 06.10.2016 contestando integralmente la domanda attorea.

In particolare, il **AV** eccepeva che ogni operazione eseguita riguardo al dossier titoli avveniva previa autorizzazione del **CG** e, inoltre, sin dal dicembre 2011 non svolgeva più attività di consulente finanziario essendo stato adibito da **BANCA INCORPORATA** a funzioni di sportello in qualità di cassiere esulando dallo stesso ogni attività di gestione degli investimenti della clientela che veniva assegnata ad altro consulente.

\* Alla prima udienza del 27.10.2016 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183, 6°c. cpc all'esito delle quali veniva disposto il procedimento di mediazione obbligatoria (che si definiva con esito negativo) e disposta CTU contabile con nomina del dr. omissis.

Il consulente depositava la CTU il 23.10.2018.

\*In data 09.05.2019 interveniva l'interruzione del giudizio a causa del decesso del sig. **CG**.

Il successivo 30 luglio 2019 **MF** e **SF**, in qualità di eredi, depositavano comparsa in riassunzione per la prosecuzione della causa.

\*All'udienza del 24.02.2022, veniva sentito a chiarimenti il CTU Dr omissis; gli attori in riassunzione chiedevano di essere rimessi in termini per produrre della documentazione recentemente consegnata ai F da parte di un erede del **CG**, sottolineando che i documenti erano stati consegnati alla difesa circa quattro mesi prima e che li avevano avuti solo allora, perché in quel momento li aveva loro consegnati l'erede di **CG**.

Il Giudice, visti gli artt. 294 cpc e 153, 2° comma c.p.c., ammetteva la prova dell'impedimento stesso ed in particolare l'audizione dell'Arch. **M** e l'avv.to omissis e fissava per l'audizione dei medesimi l'udienza del 16 marzo 2022.

\*La causa subiva diversi rinvii a causa della mancata comparizione del teste **M** il quale veniva escusso all'udienza del 14.09.2023 e riferiva di essere stato nominato erede dall'Ing. **CG**. A questo punto gli avv.ti delle parti convenute eccepevano l'incapacità a testimoniare del teste **M**, mentre il difensore degli attori eccepeva che il teste non era erede ma solo legatario.

La Giudice, dunque, letto il testamento allegato al ricorso per riassunzione, rilevato che all'arch. **M** erano stati lasciati "tutti i soldi presenti nelle banche, compresi i titoli" e rilevato che la presente causa aveva ad oggetto proprio la condotta inadempiente della banca nella gestione del dossier titoli, dichiarava l'arch. **M** incapace a testimoniare.

La causa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 14.12.2023 poi rinviata al 26 marzo 2023.

### NEL MERITO

\*In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (discendente dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e ex pl., da ultimo, Cass. Ordinanza 363/2019), secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, è necessario esaminare la sussistenza o meno dell'interesse ad agire in capo agli attori.

Nell'atto di riassunzione, infatti, **MF** e **SF** non illustravano la loro qualità legittimante la riassunzione, definendosi il -in modo contraddittorio- "co-eredi e/o co- legatari in virtù del testamento olografo".

Dalla lettura del testamento olografo pubblicato il 4/4/2018, allegato al ricorso per riassunzione è emerso che il sig. CG ha disposto quanto segue: “Lascio i soldi di mia proprietà presenti nelle banche all’Arch. omissis compresi i titoli. Le cause in corso dovranno essere portate in fondo, in particolare quella contro la INCORPORATA che mi ha raggirato. Quanto recuperato da queste cause lo lascio ai miei nipoti che dovranno proseguirle o finirle con un buon accordo che li soddisfi”. Le due frasi sopra riportate sono indubbiamente contraddittorie, tuttavia non può non rilevarsi che CG abbia lasciato tutti i soldi e tutti i titoli presenti nelle banche all’architetto M, ivi compresi, dunque, i titoli di cui si discute. L’architetto M, convocato per essere sentito il 14/9/2023, confermava la sua qualità di erede.

Da ciò consegue che i sig.ri. FM e FS non hanno provato di aver acquistato la titolarità dei risparmi e del dossier titoli in giacenza presso **BANCA INCORPORATA** alla morte del de cuius CG. Peraltro, anche quando invitati ad argomentare in proposito (finanche durante la discussione orale) non fornivano ulteriori elementi di riflessione.

Pertanto, gli attori in riassunzione non erano legittimati a riassumere il giudizio e la domanda dovrà essere respinta. La giurisprudenza sul punto è costante nel ritenere che la *legittimatio ad causam* è una condizione dell’azione e costituisce espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. La legittimazione può essere verificata anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, per stabilire l’astratta coincidenza di attore e convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. 10551/2003; Cass. 4121/2004).

Deve, tuttavia, anche osservarsi che la domanda sarebbe stata, comunque, respinta.

L’intera ricostruzione del fatto storico da parte degli attori si basa sul presupposto che AV fornisse report ideologicamente falsi al CG, il quale, in tal modo sarebbe stato tenuto all’oscuro degli investimenti realmente operati con i danari del medesimo.

Ma di tale assunto non è stata fornita prova: la prova, infatti, non emerge dall’analisi della Consulenza Tecnica -non avendo potuto, in sostanza, il CTU ricostruire i movimenti necessari per determinare gli importi investiti.

Inoltre, non è possibile acquisire i documenti offerti dagli attori in riassunzione, non potendosi concedere la rimessione in termini, non avendo i medesimi provato (all’esito dell’apposita istruttoria) la sussistenza dei presupposti necessari ex art. 294 c.c. e, in particolare, le circostanze che impedirono al CG (loro dante causa) di produrli tempestivamente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa.

La spesa per la consulenza tecnica, parimenti, dovrà essere sopportata dagli attori in riassunzione.

#### P.Q.M.

Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:

- rigetta la domanda proposta dagli attori in riassunzione FM e FS;
- condanna gli attori in riassunzione FM e FS alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti **BANCA INCORPORANTE**, quale incorporante **BANCA INCORPORATA SPA**, e AV, spese che si liquidano in € 10.000,00 ciascuno, per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA e quant’altro dovuto per legge, ponendo definitivamente a carico degli attori le spese di CTU.

Così deciso in La Spezia, il 26 marzo 2024

LA GIUDICE

dott.ssa Tiziana Lottini